

Comunicazione di effettuazione di vendita di fine stagione invernale (saldi)

ai sensi dell'art. 15 del D.Lvo 114/1998 e degli artt. 14 e 15 della L.R. 28/1999 e D.G.R. 16-4101 del 24.10.2016

Come fissato dal dispositivo del Comune di Cavour prot. N. 015476 del 15.12.2025, il periodo per lo svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2026 è il seguente:

dal 3 gennaio 2026 al 27 febbraio 2026

Si comunica che questo esercizio effettuerà una vendita di fine stagione (saldi) dal _____ al _____ e che le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del _____

(indicare le percentuali di sconti).

A tutela dei consumatori, le principali regole osservate sono le seguenti:

- 1) Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente: a - il prezzo di vendita iniziale b- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale c- il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
- 2) E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1
- 3) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta delle stesse e non presentarsi, anche graficamente, in modo ingannevole per il consumatore. E' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive e simili, anche come termine di paragone
- 4) L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati e deve essere in grado di dimostrare, agli organi di controllo, la veridicità delle informazioni fornite
- 5) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora ciò non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare con cartelli o altri mezzi idonei le merci che non sono oggetto della vendita di fine stagione
- 6) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento ad altre merci, sino all'esaurimento delle scorte.
- 7) Nel corso delle vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

Cavour, _____

(firma)

N.B. da apporre nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite.